



**COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
PROVINCIA DI COSENZA**

Largo Don Bosco n. 18 – Tel. 0981.953075 – Fax 0981.953171

.....*

REG. ORDINANZE n. 40 del 26/05/2023

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO

PRESO ATTO che lo stato di abbandono, degrado ed incuria, in cui versano molteplici beni immobili di proprietà privata, fronteggianti le strade urbane e vicinali del Comune di Spezzano Albanese, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, salute pubblica, decoro e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, nonché può incidere sulla sicurezza della viabilità;

CONSIDERATO che sul territorio comunale è emerso che tale stato di incuria ed abbandono ha comportato e comporta tuttora la crescita spontanea e diffusa di rovi, sterpaglie, Arbusti selvatici ed altre forme di vegetazione con successiva occupazione ed estensione su alcuni tratti di strade provinciali, comunali e vicinali nel territorio comunale, oltre che accumuli di materiali di varia natura;

RILEVATO che la presenza di rifiuti di vario genere oltre alle sterpaglie e all'accumulo di materiale vegetale, offre di fatto rifugio e costituisce potenziale ricettacolo per la proliferazione di rettili, ratti, insetti alati, striscianti, ecc.;

RILEVATO che l'abbandono o la mancata rimozione di rifiuti posti nei suddetti luoghi di proprietà privata (spesso non recintati ed individuabili al momento solo catastalmente) fronteggianti le strade o le aree verdi comunali, concorre ad innalzare il livello del rischio di pericolo descritto;

RITENUTO necessario ordinare ai proprietari dei terreni confinanti il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e di ogni altro tipo di vegetazione che si protende oltre il ciglio stradale per assicurare la necessaria visibilità e tutela della pubblica incolumità;

VISTI i seguenti riferimenti normativi;

- Gli artt. 892-893-894-895-896 del codice civile;
- La Legge N. 353 del 21/11/2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Gli artt. 29-31-32 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada;
- L'art. 8 del vigente regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con delibera C.C. n° 20 del 31/05/2005;
- L'art. 650 del Codice Penale

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
Protocollo N. 0006721/2023 del 26/05/2023

Ritenuta la propria competenza sia quale autorità sanitaria locale, che come ufficiale di governo individuabile ai sensi degli artt. 50 c.5 e 6 – 54 c. 2 e 3 del D.lgs 18/08/2000 n° 267;

ORDINA

Ai proprietari, possessori e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati ineditati, i cortili delle abitazioni ricadenti in zone urbane e periurbane appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, anche se non esposti alla pubblica vista, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili e non, a cura e spese dei proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo del suolo, in relazione al fatto che gli stessi potrebbero rivelarsi mezzo di propagazione di malattie varie, di zecche e altri animali nocivi per la salute pubblica, nonché determinare pericolo d'incendio, entro e non oltre il 30 giugno 2023 e di mantenere dette aree in buono stato dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ovvero con intervento coatto del Comune a totale carico dell'interessato inadempiente;

Di provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami ed arbusti che si protendano oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi, etc.;

La raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul manto stradale e marciapiedi;

A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;

Ai proprietari di animali di affezione, di custodirli presso le proprie abitazioni scongiurando che vaghino all'interno del centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfezione ogni qualvolta sia necessario anche avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario, provvedendo a garantire agli stessi uno spazio adeguato nel proprio cortile sufficientemente curato (con pavimentazione facilmente lavabile e disinfettabile).

Ai conduttori:

- a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio su campi a coltura cerealicola e foraggera, entro il 15 luglio di ogni anno, devono realizzare contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri (art. 7, comma 1);
- entro il 15 giugno di ogni anno, nei terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e negli arboreti hanno l'obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione (art. 7, comma 2);
- entro il 15 giugno di ogni anno, devono provvedere al ripristino e alla ripulitura dei viali parafuoco dei boschi (art. 7, comma 3) nonché tenere costantemente riservata una fascia protettiva, larga almeno 5 metri, ai confini con altre colture, con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate, libere da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti perimetralmente (art. 7, comma 4);
- entro il 15 giugno, devono obbligatoriamente realizzare perimetralmente le superfici pascolative, una fascia di protezione priva di vegetazione di almeno 5 metri (art. 7, comma 5).

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, quando le fattispecie non sono individuate come violazione di norma di Legge, si applicano comunque le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 (sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro oltre la sanzione accessoria di ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi).

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza, o, al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale e affissa nei punti principali del territorio comunale.

Che la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

Che la presente ordinanza è trasmessa a:

- Polizia Locale;
- Stazione dei Carabinieri;
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

IL SINDACO
Dott. Ferdinando NOCITI

